



APPROVATO CON DELIBERA NR: 474 DEL 05.09.2019

I N D I C E

<i>Premessa</i>	3
<i>Articolo 1</i>	3
<i>Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</i>	3
<i>Articolo 2</i>	3
<i>Definizioni ed abbreviazioni</i>	3
<i>Articolo 3</i>	4
<i>Livelli di responsabilità</i>	4
<i>Articolo 4</i>	5
<i>Adeguate verifica della controparte</i>	5
<i>Articolo 5</i>	5
<i>Motivi di esclusione della controparte</i>	5
<i>Articolo 6</i>	6
<i>Indicatori di anomalia</i>	6
<i>Articolo 7</i>	6
<i>Segnalazione interna</i>	6
<i>Articolo 8</i>	6
<i>Gestore</i>	6
<i>Articolo 9</i>	7
<i>Adempimento da parte del Gestore</i>	7
<i>Articolo 10</i>	7
<i>Segnalazione di operazioni sospette alla UIF</i>	7
<i>Articolo 11</i>	7
<i>Contenuto della segnalazione</i>	7
<i>Articolo 12</i>	8
<i>Modalità della segnalazione</i>	8
<i>Articolo 13</i>	8



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

<i>Legittimità della segnalazione</i>	8
<i>Articolo 14</i>	8
<i>Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti</i>	8
<i>Articolo 15</i>	8
<i>Formazione</i>	8
<i>Articolo 16</i>	9
<i>Riservatezza e divieto di comunicazione</i>	9
<i>Articolo 17</i>	9
<i>Entrata in vigore</i>	9
<i>Riferimenti normativi</i>	10



Premessa

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

Il presente Regolamento è rivolto alle Strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni, identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Articolo 1

Nozione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

“Riciclaggio”: art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce riciclaggio le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

“Finanziamento del terrorismo”: in base all'art. 1, c 1, lettera a) del D.Lgs. 109/2007 è “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”.

Articolo 2

Definizioni ed abbreviazioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- **“indicatori di anomalia”**: fattispecie rappresentative di comportamenti anomali, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **“mezzi di pagamento”**: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- **“operazione”**: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;
- **“operazione sospetta”**: l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **“UIF”**: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 3

Livelli di responsabilità

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sono individuati tre livelli di responsabilità interni all’Azienda:

1. Direttore Amministrativo;
2. Direttore della S.C. Economico Finanziario;
3. Gestori (Direttori delle Strutture Semplici e Complesse, individuati ed elencati all’art. 8).

1) Il Direttore Amministrativo verifica che le Strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente Regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- garantiscano l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un’adeguata informazione sui rischi e su eventuali novità normative o regolamentari.

Il Direttore Amministrativo:

- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in esame all’interno dell’Azienda;
- verifica che siano previste attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento;
- valuta le segnalazioni inviate dai Direttori delle Strutture – Gestori all’UIF per l’assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

2) Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria, gestendo nel complesso le attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, ha il compito di collaborare con gli altri Direttori delle Strutture – Gestori, svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo nei confronti di tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso inerenti le varie Strutture e funzioni aziendali.

3) Gestori - i Direttori delle Strutture Semplici e Complesse, individuati ed elencati all’art. 8, hanno il compito di:

- garantire l’applicazione della presente regolamentazione nelle attività di propria competenza;
- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai collaboratori delle rispettive Strutture;



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- valutare la completezza e la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute (garantendo tali elementi anche per le segnalazioni effettuate di propria iniziativa) e, con il supporto del Direttore della S.C. Economico Finanziario, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardanti operazioni sensibili o sospette.

Articolo 4

Adeguate verifica della controparte

Il Direttore della Struttura Semplice o Complessa interessata, di seguito Gestore, quando si trovi a dover contrattare, a vario titolo, un accordo per l'Azienda, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- a) Vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) Vi sono dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tale fine, il Direttore - Gestore può interpellare anche altre Amministrazioni Pubbliche per ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Direttore si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità, in quanto "gestore", di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Direttore - Gestore previa informazione alla stessa delle criticità rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Direttore - Gestore deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.

I suddetti adempimenti non sono necessari nel caso in cui la controparte sia un ufficio della Pubblica Amministrazione o una istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.

Articolo 5

Motivi di esclusione della controparte

Come previsto dall'art.80, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016) per i "delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo".

Ai fini di una corretta applicazione del citato articolo, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.



Articolo 6

Indicatori di anomalia

Nelle more dell'individuazione di ulteriori indicatori di anomalia e perfezionamento del sistema in raccordo con le misure anticorruzione previste nel PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) annuale, gli uffici dovranno riferirsi a quelli definiti dal Ministero dell'Interno nell'allegato al D.M. 25 settembre 2015, che si allega (Allegato n. 1) al presente Regolamento, relativamente alle rispettive competenze e per quanto applicabili, nella specifica realtà aziendale.

Articolo 7

Segnalazione interna

Ogni dipendente della struttura interessata, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad essa afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al Direttore - Gestore.

Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata per iscritto al proprio Direttore - Gestore, il quale può richiedere ad altre Strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili per poter effettuare un'analisi completa dell'operazione ed eventualmente, se ancora non conclusa, chiedere la sospensione della stessa. Ai fini della suddetta analisi, può essere sempre richiesto il supporto tecnico del Direttore della S.C. Economico Finanziario. In ogni caso, devono essere oggetto di valutazione da parte del Direttore – Gestore i seguenti aspetti:

- l'esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- l'esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare l'eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o il coinvolgimento in altre attività criminose;
- la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio dei pagamenti).

Pertanto, ricevuta la comunicazione "interna", il Direttore, nella sua qualità di "gestore delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF", valuterà se procedere o meno alla segnalazione dell'operazione sospetta alla UIF.

Nei casi in cui le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Direttore della Struttura di appartenenza, o nel caso in cui quest'ultimo non verifichi le segnalazioni effettuate dai propri collaboratori, gli stessi possono inoltrare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda.

Articolo 8

Gestore

Il "Gestore" è il soggetto, individuato dall'Azienda con provvedimento formalizzato, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF.

Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate, la persona individuata quale "Gestore".

L'Azienda, stante la complessità dell'organizzazione, ha individuato quali "Gestori" delegati a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF i Direttori delle seguenti Strutture:



- S.C. Risorse Umane
- S.C. Affari Generali
- S.C. Tecnico
- S.C. Provveditorato
- S.C. Economico Finanziario e Patrimoniale

I suddetti Gestori dovranno coordinarsi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Articolo 9

Adempimento da parte del Gestore

I "Gestori", ricevuta una segnalazione "interna" ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, possono decidere di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni, oppure possono procedere alla suddetta segnalazione se la ritengono opportuna (come accade nei casi in cui agiscono di propria iniziativa).

I "Gestori" avvisano tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrono i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.

I "Gestori" mantengono apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione di operazioni sospette prese in carico e, inoltre, devono trasmettere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda una relazione annuale sul numero e sul contenuto delle suddette segnalazioni.

Articolo 10

Segnalazione di operazioni sospette alla UIF

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 231/2007, l'A.O. Papardo, quale ente pubblico, tramite i "Gestori" di cui all'articolo precedente, è tenuta ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quanto è a conoscenza, o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, anche alla luce degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

L'analisi delle operazioni, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF, è effettuata per l'intera durata del rapporto e non può essere limitata alle frasi di instaurazione o di conclusione del medesimo.

Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a da un uso elevato di contante.

Articolo 11

Contenuto della segnalazione

Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;



- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d'Italia – UIF, con il provvedimento del 4 maggio 2011.

Articolo 12

Modalità della segnalazione

Le segnalazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF in via telematica, attraverso le rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.

Articolo 13

Legittimità della segnalazione

Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Articolo 14

Segnalazione e denuncia di fatti penalmente rilevanti

La segnalazione di operazione sospetta alla UIF è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e deve essere effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

La UIF, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono comunque richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che l'ha effettuata (il "Gestore") e all'Azienda.

Articolo 15

Formazione

L'Azienda deve adottare misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia.



Articolo 16

Riservatezza e divieto di comunicazione

L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette descritto dal presente Regolamento è coperto dalla massima riservatezza.

Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda ed entra in vigore dalla data di tale pubblicazione.



Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne revoca misure di esecuzione”*;
- Provvedimento della Banca d’Italia. UIF, 4 maggio 2011, *“Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;
- L. 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- D.L. del 24 giugno 2014 n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”* (convertita con modificazioni dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014);
- D.M. del Ministero dell’Interno, 25 settembre 2015, *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.



Allegato A

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

(estratto dal decreto del Ministro dell'Intero del 25 settembre 2015)

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o con il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con Fondazioni, Associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti;
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "Direttore Tecnico") o di controllo dell'impresa;
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome;
5. Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di aver scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

1. Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
2. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamento con il soggetto cui è riferita l'operazione;
3. Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti

1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggetti, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di impresa il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici;
5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari nell'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente;
6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affido di azienda, o di un ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione;
7. Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;
8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione;
9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;
10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata;
11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenzione economica;
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di utilizzazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al fine al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un specificato incremento dell'apporto contrattuale;
13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;
15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto;
16. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualifica, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria;
17. Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti. Oltre i limiti imposti per contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a subaffittanti, specie



REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.